

## LA CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ennio COLASANTI Presidente

Dott.ssa Luisa D'EVOLI Consigliere

Dott. Alessandro BENIGNI Referendario (relatore)

Dott. Francesco BELSANTI Referendario

nell' adunanza del 21 settembre 2011 ha assunto la seguente

## DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 69 del 26 luglio 2011, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata, in data 15 luglio 2011, dal Comune di Imperia, ai sensi dell'art. 7<sub>8</sub> L. 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 47/2011, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito in camera di consiglio il magistrato relatore Dott. Alessandro Benigni;

## **FATTO**

Con istanza in data 15 luglio 2011, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 69 del 26 luglio 2011 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 27 luglio 2011 con il n. 0002733 – 27.07.2011 – SC \_ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Imperia chiede alla Sezione un parere sull'effettivo

ambito di applicazione dell'art. 6<sub>8</sub> D.L. 31.05.2010 n. 78 che impone agli enti locali l'abbattimento dell'80% del costo delle spese riferite a relazioni pubbliche.

In particolare l'Ente chiede se in tale limite debba rientrare anche l'onere economico derivante dall'affidamento esterno, mediante emittente locale scelta a seguito di pubblica gara, del servizio di trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale o se il medesimo ne possa essere escluso in quanto rientrante nel concetto di comunicazione istituzionale al cittadino.

## DIRITTO

1. La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7<sub>8</sub> L. 5.06.2003 n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare infatti riconducibile alla materia della contabilità pubblica poiché attiene alle modalità di utilizzazione delle risorse pubbliche finalizzate al raggiungimento del pareggio di bilancio, con particolare riferimento al rispetto delle limitazioni di spesa introdotte dal Legislatore.

**2.** L' art. 6<sub>8</sub> D.L. 78/2010 prevede che <<a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese per relazioni pubbliche ... per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità>>.

Il Comune di Imperia chiede di sapere se in tale limite di spesa debba rientrare anche l'importo sostenuto per consentire la diffusione radiotelevisiva delle sedute del Consiglio Comunale.

La questione, peraltro sotto il diverso specifico profilo dei complessivi oneri relativi all'istituzione e al mantenimento dell'Ufficio stampa, è già stata analizzata da questa Sezione con la deliberazione 15.02.2011 n. 7, con cui si è sottolineato la specialità della L. 7.06.2000 n. 150, avente ad oggetto <<le>le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni>>, rispetto alle disposizioni del D.L.78/2010, in quanto, come anche affermato dalla Relazione alla Camera dei Deputati, attuativa dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa.

Sulla stessa linea si è posta anche la Sezione Regionale di Controllo della Lombardia la quale, con le deliberazioni 23.12.2010 n. 1076 e 3.03.2011 n. 116 ha affermato che << i limiti ex art. 6 comma 8 d.l. n. 78/2010 afferenti le "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività>>.Ciò in quanto << l'efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un'adeguata divulgazione del medesimo, al fine di consentirne l'effettivo esercizio da parte dei cittadini>>.

3. La Sezione, pertanto, ritiene di confermare il proprio assunto per cui le attività di informazione e comunicazione istituzionale, in cui rientra sicuramente la telediffusione delle sedute dell'Organo rappresentativo della Comunità locale, si differenziano da quelle di pubbliche relazioni.

L'art. 1 L. 150/2000, infatti, ricomprende espressamente nell'ambito delle prime attività anche quelle volte a conseguire <<li>l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici>> nonché <<la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa>>.

Ne consegue che la diffusione delle sedute del Consiglio Comunale

costituisce attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione

amministrativa, in quanto consente di rafforzare le modalità e le forme di

comunicazione, ai fini di controllo politico, del corretto ed efficiente comportamento

dei rappresentanti scelti dai cittadini, in osseguio al principio di buon andamento

dell'azione amministrativa.

Tale interpretazione trova conforto nello stesso D.L. 78/2010, il quale non

contiene una disposizione relativa all'abrogazione implicita di norme incompatibili

con il contenuto del medesimo. Ciò significa chiaramente che il Parlamento, al di

fuori delle specifiche previsioni del testo approvato, non ha voluto innovare

ulteriormente il complessivo assetto ordinamentale.

Pertanto si può ritenere che le spese destinate a supportare il servizio di

diffusione televisiva delle sedute del Consiglio comunale, trasmesse da un'emittente

privata selezionata mediante pubblica gara, non soggiacciano alla necessità di una

loro riduzione nei limiti del 20% di quelle sostenute nell'anno 2009.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della

Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Imperia

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della

Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 20 settembre 2011.

II Magistrato estensore

**II Presidente** 

(Alessandro Benigni)

(Ennio Colasanti)

4

Depositata il 22 settembre 2011

II Preposto alla Segreteria (Dott. Michele Bartolotta)